

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2031)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1971

Interpretazione degli articoli 25, comma terzo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, relativi all'inquadramento del personale non di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, rende applicabili le disposizioni dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale, comunque assunto e denominato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge (10 novembre 1970) da data non posteriore al 31 luglio 1970.

Analogamente dispone l'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per il personale in servizio alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (15 giugno 1971) da data non posteriore al 10 ottobre 1970.

In sede di applicazione delle suddette norme è però prevalsa la interpretazione secondo la quale sarebbe necessario che nei periodi rispettivamente suindicati il personale contemplato abbia prestato servizio continuativo. Di conseguenza non hanno potuto beneficiare delle norme in esame tutti coloro

il cui servizio abbia subito interruzione per effetto dei limiti di durata del rapporto stabiliti da norme particolari (come, ad esempio, l'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959).

In tal modo si è frustrato uno degli scopi della legge che era quello di sistemare il personale legato all'Amministrazione da rapporti a termine. Ad ovviare a tale inconveniente e al grave pregiudizio che subiscono i lavoratori legati all'Amministrazione da contratti di durata determinata ma di fatto sistematicamente rinnovati, si ritiene necessario un chiarimento ad opera dello stesso legislatore che precisi che si reputa continuativo il servizio prestato, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata interruzione del rapporto non imputabile ai lavoratori. A questo fine si è predisposto il presente disegno di legge che si confida sarà sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione delle norme dell'articolo 25, comma terzo e successivi, della legge 25 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si reputa continuativo il servizio prestato anche nelle ipotesi in cui il servizio stesso abbia subito interruzioni purchè non imputabili al lavoratore.